



REGOLAMENTO IMU

Regolamento IMU approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 27.02.2012 e modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 39 del 28.09.2012 .

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria, di seguito denominata IMU, di cui all'art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con la Legge n. 214 del 22 dicembre 2011.
2. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti per l'applicazione dell'IMU.

Art. 2 - Abitazione posseduta da anziani e disabili trasferiti in istituti di ricovero

1. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della relativa detrazione, l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani e disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione sono soggette le eventuali pertinenze.

Art. 3 - Valore delle aree edificabili

1. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l'attività di controllo dell'ufficio, la Giunta comunale, su proposta congiunta del funzionario responsabile del tributo e del funzionario responsabile dell'ufficio tecnico comunale, determinerà



annualmente i valori di riferimento delle aree edificabili, opportunamente suddivise per zone omogenee.

Art. 3 bis - Fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati.

1. Ai sensi del comma 3 lettera b) dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con la Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, si considerano inagibili o inabitabili i fabbricati che, oltre ad essere di fatto non utilizzati per usi anche diversi dalle risultanze catastali, presentano una delle seguenti caratteristiche:

- a) presenza di gravi lesioni statiche delle strutture verticali (pilastri o murature perimetrali) e/o orizzontali (solai) ovvero delle scale o del tetto, con pericolo potenziale di crollo dell'edificio o di parte di esso;
- b) presenza di gravi carenze igienico sanitarie non superabili con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, così come definiti dalla normativa vigente in materia urbanistico edilizia;
- c) assenza, per i fabbricati diversi dalle categorie C/2-C/6-C/7, di qualsiasi allacciamento ai servizi di rete e di qualsiasi impianto tecnologico di distribuzione interna degli stessi, nonché di locali attrezzati per i servizi igienici.

2. Non si applica alcuna riduzione di base imponibile qualora il contribuente non collabori nel consentire le necessarie verifiche all'ufficio tecnico comunale.

Art. 4 - Accertamento con adesione del valore delle aree edificabili

1. Se sussistono fondate ragioni che giustifichino una diversa valutazione di un'area edificabile ed uno scostamento rispetto al valore di aree omogenee, il contribuente nei cui confronti sia stato notificato un avviso di accertamento può chiedere di pervenire ad una definizione concordata della base imponibile presentando, prima dell'impugnazione innanzi la commissione tributaria provinciale, istanza di accertamento con adesione in carta libera, indicando il proprio

COMUNE DI SAN VITO DI LEGUZZANO
Provincia di Vicenza



recapito, anche telefonico. Tale istanza, oltre ad essere motivata e documentata, deve indicare una proposta di definizione.

2. Il termine per impugnare l'avviso di accertamento ed i termini della riscossione sono sospesi per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, che deve essere inviata con raccomandata A/R o consegnata allo sportello dell'ufficio tributi.

3. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza, l'ufficio formula al contribuente, con raccomandata A/R, l'invito a comparire ai fini dell'instaurazione del contraddittorio, in occasione del quale l'ufficio deve redigere un verbale sintetico che renda conto delle operazioni compiute, delle motivazioni e della documentazione presentata, degli eventuali ulteriori incontri fissati dalle parti nonché della mancata comparizione del contribuente.

4. Le persone fisiche non esercenti attività di impresa possono farsi rappresentare da soggetti muniti di procura conferita per iscritto.

5. Qualora, a seguito del contraddittorio, si giunga ad una definizione concordata della base imponibile, l'ufficio redige in duplice esemplare un nuovo accertamento, sottoscritto per adesione dal contribuente e dal funzionario responsabile del tributo, in cui sono indicati la motivazione su cui si fonda la definizione, gli importi dovuti a titolo di imposta e di interessi nonché l'ammontare delle sanzioni, fissate nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge.

6. L'accertamento con adesione si perfeziona solo con il versamento dell'importo dovuto o con il versamento della prima rata, in caso di ammissione al pagamento rateale, da eseguire in entrambi i casi entro 20 giorni dalla redazione dell'atto. Entro 10 giorni dal versamento il contribuente fa pervenire la relativa quietanza all'ufficio il quale rilascia copia dell'atto di accertamento con adesione.

7. Il procedimento si conclude con esito negativo nei casi di mancata comparizione del contribuente, di proposizione del ricorso successivamente alla presentazione dell'istanza e di mancato accordo in sede di contraddittorio: in quest'ultimo caso l'ufficio dovrà darne tempestiva comunicazione al contribuente con raccomandata A/R .

8. L'accertamento con adesione non è soggetto ad impugnazione da parte del contribuente e non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio. Non è tuttavia esclusa un'ulteriore azione



accertatrice se sopravviene la conoscenza di nuovi elementi e se la definizione riguarda accertamenti parziali.

Art. 5 - Rimborsi su aree edificabili

1. Nel caso di aree la cui edificabilità, prevista da strumenti urbanistici generali già adottati, non venga confermata in sede di approvazione, al contribuente spetta il rimborso dell'imposta complessivamente pagata a seguito dell'adozione del piano.
2. Il comune provvede ad effettuare il rimborso entro il termine di un anno dalla mancata approvazione.

Art. 6 – Disposizioni in materia di controlli

1. I controlli da parte dell'ufficio tributi devono essere generalizzati, con precedenza alle fattispecie di esenzione, riduzione ed agevolazione.
2. Per il potenziamento dei controlli e a titolo di incentivo, viene assegnato al personale dell'ufficio tributi la percentuale del 5% del gettito IMU riscosso a seguito dell'attività di accertamento (relativamente alla sola imposta e non anche a sanzioni ed interessi).

Art. 7 – Versamenti effettuati da un contitolare

1. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti erroneamente eseguiti da un contitolare, anche per conto di altri, a condizione che l'imposta relativa all'immobile in questione sia stata correttamente assolta per l'anno di riferimento e che chi ha versato rilasci dichiarazione di rinuncia al rimborso.

Art. 8 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2012.